



Associazione Nazionale Donne dell'Olio

Statuto

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ - SCOPI

Art. 1 - Costituzione e sede

Su iniziativa delle socie fondatrici è costituita l'associazione denominata "Associazione Nazionale Donne dell'Olio" di seguito brevemente anche "Associazione", essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La sede è a Cavaion Veronese (Verona) Via Fracastoro, n 9.

Art. 2- Durata

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2060, essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione ha la finalità di promuovere la cultura e la conoscenza dell'olivicoltura e dell'olio indirizzando particolarmente gli sforzi per avvicinare il mondo femminile produttore e consumatore, promuovendo l'immagine dell'olio di qualità sia dal punto di vista produttivo che commerciale. L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale ha carattere volontario e non ha alcun fine di lucro.

In conformità ai limiti e alle modalità previste dalla vigente normativa fiscale, l'Associazione può anche svolgere attività commerciali connesse e strumentali agli scopi istituzionali.

Art. 4 - Scopi

Nel perseguire la propria finalità, l'Associazione assume come propri scopi:

- contribuire all'informazione scientifica e culturale del mondo olivicolo in genere;
- pubblicare monografie, reviews ed eventuali periodici;
- sviluppare un centro di documentazione tecnico-scientifica e divulgare per proprio conto o di terzi,

materiali tecnico-scientifici;

- la diffusione d'informazioni e di studi condotti, anche mediante la collaborazione a riviste;
- la promozione e il sostegno di corsi d'istruzione e di formazione professionale;
- la promozione e il sostegno di attività e di iniziative ritenute utili per il raggiungimento degli scopi associativi.

Per perseguire la propria finalità l'Associazione può partecipare a fiere, congressi, organizzare convegni e manifestazioni, aderire a organismi di qualsiasi natura siano essi nazionali, europei o internazionali, nonché assumere partecipazioni in altri enti o associazioni.

L'Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero degli uffici distaccati, nominandone i responsabili e fissandone i compiti, ed eventualmente delegando a essi lo svolgimento in loco di determinate attività. L'Associazione non persegue scopi politici, partitici o religiosi.

Art. 5 - Emblema - Logo

Il logo dell'associazione è costituito da un ramo d'olivo stilizzato e dalla scritta Associazione Nazionale Donne dell'Olio.

Il logo è il segno distintivo dell'Associazione e il relativo utilizzo può avvenire solo nel pieno rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento in materia.

A nessuna socia è consentito di utilizzare il logo dell'associazione senza espressa autorizzazione scritta del Consiglio e senza l'avvenuta sottoscrizione dell'impegno al rispetto delle indicazioni di uso.

SOCIE

Art. 6 - Socie

Possono aderire all'Associazione le donne che svolgono l'attività nell'ambito della produzione, commercializzazione, diffusione, studio dell'olivicoltura e dell'olio di oliva: imprenditrici, socie di qualunque società prevista dal Codice civile operante nel settore dell'olivicoltura e dell'olio, produttrici, enotecarie, assaggiatrici, ristoratrici, venditrici, ricercatrici, giornaliste, tutte le donne inserite nel circuito produttivo e/o commerciale purché prestino la loro opera attivamente nel settore de/l'olivicoltura e dell'olio.

Possono altresì aderire all'Associazione le donne interessate al mondo dell'olivicoltura e dell'olio che non operano direttamente nel settore e in tal caso si denomineranno "socie sostenitrici" con quoto annuale differenziata, con compiti consultivi e senza diritto di voto.

Le socie soci fondatrici potranno conferire la qualifica di "Socio ad honorem" a donne che per comprovati motivi si siano distinte nel settore dell'olio di oliva.

Le socie si distinguono in socie fondatrici, socie ordinarie, socie sostenitrici e socie ad honorem.

Art. 7 - Socie fondatrici

Le socie fondatrici sono socie intervenute all'Atto Costitutivo dell'Associazione, nonché le socie ordinarie che, per loro domanda, saranno successivamente cooptate dal Comitato delle Socie Fondatrici.

Art. 8 - Soci e ordinarie

Le socie ordinarie sono le persone fisiche, giuridiche ed Enti lo cui domanda di ammissione sia stata accettata a tale titolo dal Consiglio Direttivo. La candidatura di ogni aspirante dovrà essere vagliata e accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà contenere il curriculum che dimostri l'occupazione nel settore, i requisiti posseduti, i titoli comprovanti lo loro specializzazione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non ritenga sufficiente la documentazione presentata, può respingere lo domanda di ammissione.

Art. 9 - Doveri delle socie

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libera e volontario mo impegna le aderenti all'accettazione e all'osservanza dello Statuto dell'Associazione, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La condizione di socie comporta gli obblighi del versamento della quota associativa e di quella annuale e di partecipare a titolo gratuito alle attività associative.

Ogni socia è tenuta al rispetto della deontologia e correttezza associativa.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socia

La perdita della qualifica di socio può avvenire per decadenza, per dimissioni, per esclusione oppure per scioglimento dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio per decadenza avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo ed è decisa anche nei confronti della socia che non è in regola con il versamento della quota associativa annuale.

La perdita della qualifica di socio per dimissioni avviene su iniziativa della socia mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto.

La perdita della qualifica di socio per esclusione è sancita dal Consiglio Direttivo, che lo comunica alla socia, ed è deliberata nei confronti delle socie che:

- a) non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dall'Associazione;
- b) nella realizzazione delle proprie attività commettano atti valutabili quale inadempimento;
- c) siano condannate con sentenza penale per reati lo cui gravità renda impossibile il rapporto sociale;
- d) si rendano morose nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione;
- e) in qualunque momento arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione, o fomentino in seno ad essa dissidi e contrapposizioni pregiudizievoli per la stessa;
- f) usino impropriamente e senza autorizzazione del consiglio direttivo marchi, timbri, immagini, pubblicazioni dell'associazione per scopi personali.

L'esclusione della socia produce i suoi effetti nel momento in cui essa è comunicata alla medesima a mezzo lettera A.R. o altri mezzi di comunicazione certificati.

Le socie che cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni, decadenza o esclusione non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono riavere i contributi e le quote associative già versate, è esclusa la corresponsione di interessi per somme prestate dalla socia dell'Associazione.

Art. 11 - Quote associative

Ogni socio è titolare di una quota sociale del patrocinio associativo. Le quote sono trasferibili solo a causa di morte. Le quote non sono rivalutabili.

Ogni socia è tenuta al versamento di una quota sociale al momento dell'adesione all'Associazione e al versamento di una quota annuale.

Le quote sociali e quelle annuali sono fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) b) c) d) e) f) g) h) ,

a) Il Comitato delle Socie Fondatrici; b) L'Assemblea dei Soci; c)/Il Consiglio Direttiva; d) Il Presidente; e) Il Vice-Presidente; f) Il Tesoriere; g) Il Collegio dei Revisori dei Conti; h) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso di spese autorizzate ed opportunamente documentate.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Comitato delle Socie Fondatrici

Il Comitato delle Socie Fondatrici ha i compiti di indirizzo delle attività associative, di deliberare eventuali modifiche allo Statuto Sociale.

Il Comitato delle Socie Fondatrici è convocato su iniziativa della Presidente, che lo presiede, e delibera a maggioranza semplice delle presenti.

Art. 14 - L'Assemblea delle Socie

L'Assemblea viene convocata dalla Presidente in base a delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre all'esame delle socie, mediante avviso di convocazione inviato alle socie a mezzo raccomandata o fax o e-mail almeno otto giorni prima di quello indicato nell'avviso stesso.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vice-Presidente.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutte le socie, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea delle socie viene convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualora intervenga la metà più uno delle socie aventi diritto al voto e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero delle aventi diritto presenti.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza delle socie e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutte le socie in regola con il pagamento delle quote sociali e annuali e che risultino regolarmente iscritte sul libro socie.

Ognuna ha diritto a un solo voto; è ammesso il voto per delega, ogni associata non può presentare più di due deleghe.

Le votazioni per il rinnovo delle cariche avvengono secondo modalità stabilite dal Comitato delle Socie Fondatrici.

L'Assemblea costituita nei modi e nei termini previsti dal presente statuto delibera:

a- sul bilancio annuale

b- sulla relazione del Collegio Sindacale;

c- sulla nomina delle consigliere;

d- sulla nomina del collegio sindacale;

e- sull'azione di responsabilità delle amministratrici;

t- sui compensi e sui rimborsi spettanti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Collegio arbitrale;

g- su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno, ivi comprese le previsioni di spese per l'esercizio in corso e la destinazione degli avanzi e dei fondi di riserva.

Ogni 5 anni l'Assemblea ordinaria deve nominare le cariche sociali.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre sino ad un massimo di nove consigliere scelte tra le socie. Il Presidente è membro di diritto, e presiede anche il Consiglio Direttivo.

Le componenti vengono elette dall'Assemblea che ne fissa anche il numero, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alle componenti il Consiglio Direttivo non compete alcun compenso, ad eccezione del rimborso spese, se deliberato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo nomina uno o più Vice-Presidente e lo Tesoriera. Alla Tesoriera compete la tenuta della contabilità dell'Associazione. In sua assenza il Consiglio Direttivo e lo Presidente dell'Assemblea possono nominare un sostituto.

Il Consiglio Direttivo è convocato per iniziativa della Presidente e le sue riunioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri. In caso di assenza della Presidente o di suo impedimento le riunioni sono presiedute dalla Vice-Presidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione, in caso di parità di voti prevale il voto della Presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, non espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

In particolare il Consiglio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- indice l'Assemblea, ne esegue le delibere ed attua gli indirizzi della stessa per l'attività dell'Associazione;
- predisporre le relazioni e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; fissa la quota di ammissione all'Associazione;
- fissa la misura del contributo annuale; delibera sull'ammissione, decadenza, recesso e l'esclusione degli Associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nomina eventuali commissioni aventi specifici incarichi tecnici e operativi;
- delibera l'adesione dell'Associazione ad altri organismi, enti e società aventi finalità analoghe.

Spetta al Consiglio direttivo il compito di predisporre i preventivi e i consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione delle Consigliere venute a mancare.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo posta elettronica da spedirsi 5 giorni prima della riunione e nei casi urgenti a mezzo posta elettronica almeno un giorno prima della riunione.

Art. 16 - Presidente

La Presidente è una socia fondatrice, a lei spettano la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Associazione ed i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione che esercita collegialmente con i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio dell'Associazione ed i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione spettano alla Vice-Presidente.

La Presidente è nominata dal Comitato delle socie fondatrici e permane in carica cinque anni, salvo dimissioni; presiede il Comitato delle socie fondatrici ed il Consiglio direttivo di cui è membro di diritto.

La Presidente controlla che lo Statuto venga regolarmente osservato e che le deliberazioni del Consiglio trovino puntuale applicazione ed esecuzione.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra le Socie ed eletti dall'Assemblea delle Socie. I membri del Collegio dei revisori permangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - Collegio dei Proviviri

le socie rimettono ogni decisione su controversie nascenti dall'interpretazione dello Statuto e/o da rapporti con altre. soci e/o da rapporti con l'Associazione ad un Collegio composto da tre arbitri scelti tra le socie ed elette dall'Assemblea delle Socie. I membri del Collegio dei Proviviri rimangono in carica cinque anni, sono rieleggibili, possono essere membri del Consiglio Direttiva.

Il Collegio dei Proviviri svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio. La decisione del Collegio è inappellabile.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - AVANZO

Art. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 - Bilanci

Allo fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede, in conformità alle prescrizioni vigenti, alla formazione del bilancio sociale.

Art. 21 - Avanzo

L'eventuale avanzo risultante dal bilancio deve essere destinato a riserva. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, salvo che la loro distribuzione sia imposta dalla legge.

Art. 22 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- a) dalle quote sociali dovute dalle socie;
- b) da donazioni;
- c) da quanto è destinato all'Associazione dalle parti con cui sono vigenti convenzioni, secondo le convenzioni stesse;
- d) da contributi dello Stato, di istituzioni e enti pubblici e privati, di imprese, di professionisti, di associazioni, di privati cittadini;
- e) da quanto destinato a tale scopo come, ad esempio, i fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.

Il Patrimonio in denaro è depositato presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttiva. Ogni operazione su di esso è disposta con la firma della Presidente e/o della Tesoriera dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto fondi, riserve o quote del patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 - Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo vigente per legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Comitato delle Socie Fondatrici a maggioranza delle intervenute sulla base di articolata proposta scritta.

Il Consiglio Direttivo può sottoporre al Comitato delle Socie Fondatrici proposte di modifica dello Statuto.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, nonché destinatari della devoluzione del patrimonio della stessa, sono deliberati dal Comitato delle Socie Fondatrici.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile.